



Stagione Sportiva 2005/2006

Comunicato Ufficiale N° 10

F.S.S.I.

FEDERAZIONE SPORT SORDI ITALIA

CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A CINQUE MASCHILE

COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

QUARTI DI FINALE

RISULTATI DELLE GARE DISPUTATE SABATO 13 MAGGIO 2006:

S.S.S. MILANO – P.S.A. PESCARA	5 – 7
P.S. PICENA – G.S. ENS MODENA	2 – 9
A.S.S. RENDE CS – G.S. ENS CATANIA	9 – 6
G.S. ENS REGGIO C. – S.C.S. ENS COSENZA	(vedi decisioni del Giudice Sportivo)

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque Dott. Renato Giuffrida, nella seduta del 16 maggio 2006 ha adottato le decisioni che di seguito riportiamo:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali delle gare sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Reclamo proposto dallo Sporting Club ENS Cosenza avverso l'esito della gara:

ENS REGGIO CALABRIA – ENS COSENZA del 13 maggio 2006

Il Giudice Sportivo

Esaminato il reclamo in oggetto, regolarmente inviato nei termini osserva:

con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della **ENS Reggio Calabria** sia comminata la punizione sportiva della perdita dell'incontro prevista dall' art. 12, comma 5 lett. a del CGS, per aver schierato nella gara in esame i calciatori **Bertolami Adriano e Vitro' Domenico** che, squalificati per una giornata effettiva di gara come da C.U. n. 8 del 03.05.06, risultavano in posizione irregolare non avendo scontato la squalifica in quanto la gara successiva, **ENS Reggio Calabria – P.R.P.A. di Francia Palermo**, non era stata disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco della società **P.R.P.A. di Francia Palermo**.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Secondo la giurisprudenza della CAF, infatti l'applicabilità della disposizione di cui allo art. 17 commi 4 e 5 si riferisce sia ai calciatori della squadra rinunciataria, che a quelli della squadra antagonista, nella considerazione che qualsivoglia altra interpretazione comporterebbe a tale ultima compagine un doppio vantaggio determinato sia dalla vittoria a tavolino che dal veder scontate le squalifiche dei propri calciatori a favore dei quali verrebbe vanificata l'afflittibilità della pena.

PQM

- Visti gli artt. 12, 17, 24, 31, 34 del CGS decide di accogliere il ricorso comminando alla ENS Reggio Calabria la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6.
- Di squalificare per una giornata di gara i calciatori Bertolami Adriano e Vitro' Domenico atteso che la squalifica di cui al C.U. n. 8 non risulta essere stata scontata.

Nulla pre la tassa di reclamo.

A CARICO DI CALCIATORI

AMMONIZIONE (II^ INFRAZIONE)

A.S.S. RENDE CS CAPPIELLO DOMENICO

AMMONIZIONE (I^ INFRAZIONE)

S.S.S. MILANO ACQUISTO DIEGO – TREZZA GIOVANNI
A.S.S. RENDE CS GROSSO ALESSANDRO
G.S. ENS CATANIA RANNO SALVATORE
G.S. ENS REGGIO C. CAVO' EMILIO

A CARICO DI SOCIETA'

PER OGNI AMMONIZIONE DEI PROPRI TESSERATI.

AMMENDA DI €5,00:

€10,00 S.S.S. MILANO
€10,00 A.S.S. RENDE CS
€5,00 G.S. ENS CATANIA
€5,00 G.S. ENS REGGIO C.

Publicato in Roma dalla Divisione Calcio a Cinque il 16 maggio 2006

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Fabrizio Tonelli